

ALLEGATO A.8

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - **QUARTA EDIZIONE**

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI FINALI

Nell'ambito dell'avviso di Formazione Continua al termine del percorso formativo l'Operatore è tenuto a garantire a tutti i partecipanti il **rilascio dell'Attestato di partecipazione** al corso a condizione che abbiano completato **almeno il 75% della durata complessivamente prevista del corso stesso in sede di presentazione della domanda**, di cui all'**Allegato A.8.a**.

In aggiunta all'Attestato di partecipazione:

- per i corsi di formazione di **durata inferiore a 30 ore** (quindi EQF 3) gli Enti di formazione **possono** rilasciare l'attestato con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze (**Allegato A.8.b**) o l'attestato di competenza (**Allegato A.8.c**);
- per i corsi di formazione di **durata pari o superiore a 30 ore** (EQF 4-5 oppure EQF 3 ma di durata pari o superiore a 30 ore) gli Enti **devono obbligatoriamente** rilasciare almeno l'attestato con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze (**Allegato A.8.b**);
- per i corsi di formazione di durata **pari o superiore a 40 ore** (EQF 6-7-8 oppure anche EQF minori ma di durata pari o superiore a 40 ore) gli Enti **devono obbligatoriamente** rilasciare l'attestato di competenza (**Allegato A.8.c**). Pertanto, dovrà essere effettuato l'esame finale di verifica dell'acquisizione dell'intera competenza.

Per il rilascio sia dell'attestato di abilità e conoscenze sia dell'attestato di competenze occorre una prova/verifica interna con la presenza del responsabile dell'Ente erogatore per la certificazione delle competenze, pertanto, gli Enti erogatori sono tenuti ad avere un Responsabile della Certificazione delle Competenze (RCC).

E' responsabilità dell'ente erogatore accertarsi che l'attestato rilasciato sia coerente con quanto sopra disposto; pertanto, si richiama l'ente a porre la massima attenzione prima della conferma del rilascio dell'attestato stesso.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON IL RICONOSCIMENTO DI ABILITÀ E CONOSCENZE

Per i percorsi formativi che si concludono con il raggiungimento di determinate abilità e conoscenze è possibile rilasciare un **Attestato di partecipazione con il riconoscimento di abilità e conoscenze**.

Per attestare il raggiungimento di determinate abilità e conoscenze, è necessario effettuare delle prove da parte del formatore o da parte dell'équipe dei formatori con la presenza del **"Responsabile della certificazione delle competenze" (RCC)**, che è il garante del processo.

Le abilità e le conoscenze da attestare devono tassativamente essere quelle elencate nella competenza selezionata inserita nel **Quadro Regionale di Standard Professionali**. Pertanto, non è

possibile attestare abilità e conoscenze che non fanno parte della competenza selezionata in fase di progettazione del percorso, sebbene siano state sviluppate all'interno del percorso formativo.

Tale attestato può costituire credito formativo per l'inserimento in futuri percorsi regionali di formazione continua, permanente o specializzazione finalizzati al conseguimento di un'intera competenza.

ATTESTATO DI COMPETENZA

L'Attestato di competenza è previsto per i percorsi formativi che si concludono con il raggiungimento tutte le abilità e conoscenze collegate a una singola competenza inserita nel Quadro Regionale di Standard Professionali e le stesse vengono poi verificate in sede di rilascio attestato.

I percorsi che prevedono il rilascio di tale attestazione devono svolgere una o più prove finali, finalizzate all'accertamento della/e competenza/e definita/e in sede di progettazione. Dette prove sono predisposte, realizzate e valutate dal formatore o dalla équipe dei formatori con la presenza del Responsabile della certificazione delle competenze" (RCC), funzione prevista dal sistema di accreditamento regionale, in qualità di garante dell'intero processo.

Al termine delle operazioni il RCC procede alla compilazione di apposito verbale, secondo gli elementi minimi di cui al modello 2) approvato con DDUO n. 12453/2012¹, evidenziando l'elenco delle competenze acquisite da ogni singolo allievo. Tale documentazione deve essere tenuta agli atti dal Soggetto Attuatore e disponibile per i controlli.

Se l'allievo acquisisce tutte le componenti di una competenza in termini di abilità e conoscenze, ha diritto al rilascio dell'attestato di competenza, così come previsto dal DDUO n. 12453/2012.

L'attestato di competenza non è ammissibile nel caso in cui la durata o la configurazione del percorso non permettano l'acquisizione dell'intera competenza, bensì solo di alcuni suoi elementi costitutivi.

Nell'ambito dell'Avviso di formazione continua il beneficiario è tenuto ad apporre alle attestazioni rilasciate gli elementi caratterizzanti la comunicazione del FSE+ 2021-2027 (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione "cofinanziato dall'Unione europea", l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia), così come definito da Brand Guidelines del FSE+ 2021-2027 approvate con Decreto n. 6570 del 19 maggio 2026.

Gli attestati vengono generati automaticamente dal sistema informativo SIUF.

Per un corretto rilascio delle sopracitate attestazioni i percorsi formativi devono essere progettati facendo esclusivo riferimento alle competenze del **Quadro Regionale di standard Professionali**.

È possibile selezionare competenze all'interno dei profili professionali, competenze indipendenti e/o competenze di base.

È possibile progettare i percorsi anche associando competenze di base o trasversali a competenze tecnico professionali indipendenti o inserite nei profili professionali.

¹ DDUO 20 dicembre 2012 - n. 12453 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata".

In ogni caso, il titolo dell'azione formativa deve tassativamente essere coerente e richiamare la/e competenza/e e/o il profilo professionale selezionato.

➤ **Percorsi in modalità FAD**

Per quanto attiene ai percorsi progettati in modalità di formazione a distanza, occorre considerare la natura della competenza.

Le competenze che hanno una forte componente pratica (da sviluppare in laboratorio o in azienda) non possono essere totalmente sviluppate in modalità e-learning. Pertanto, la progettazione di percorsi che fanno riferimento a tali competenze può prevedere le seguenti modalità:

1. alternanza di modalità e-learning (per la parte teorica) e modalità in presenza (per la parte pratica) e conclusione con una prova in presenza
2. solo modalità e-learning, con contenuti esclusivamente teorici.

Conseguentemente, per percorsi realizzati totalmente in modalità e-learning si consiglia di prevedere contenuti il più possibile teorici, per i quali al termine è consentito effettuare una prova in modalità e-learning, scritta o orale.

Il soggetto attuatore è tenuto a tenere agli atti traccia delle prove effettuate e l'esito delle stesse ai fini di eventuali controlli.

➤ **Modalità per l'espletamento degli esami in FAD**

Le attività di verifica finale degli apprendimenti possono svolgersi a distanza esclusivamente in modalità sincrona, utilizzando piattaforme informatiche che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità delle procedure ai fini di eventuali controlli. Le prove pratiche/laboratoriali dovranno essere svolte tassativamente in presenza.

In particolare, come per la realizzazione del percorso, è necessario l'utilizzo di piattaforme che garantiscano di scaricare specifici report con i collegamenti in entrata e in uscita effettuati da ciascun candidato.

La Commissione d'esame interna, formata dal docente o dall'equipe dei docenti e dal Responsabile di Certificazione delle Competenze che è il garante del processo di certificazione, deve riunirsi presso la sede dell'ente accreditato. È possibile che alcuni componenti della commissione siano collegati on line. Al termine della prova la Commissione redige il Modello 2 di cui al decreto n. 12453 del 20/12/2012, debitamente sottoscritto con firma digitale o con firma olografa (anche successivamente) del Responsabile di Certificazione delle Competenze; non è necessaria la firma dell'allievo.

La prova finale deve consistere in una prova scritta e/o in un colloquio orale che, in caso di rilascio di attestato di competenza, deve allacciare tutto lo standard della competenza di riferimento.

Se al contrario il percorso si conclude con il rilascio dell'“Attestato di partecipazione con il riconoscimento di abilità e conoscenze”, andranno verificate solo quelle abilità e conoscenze inserite nel QRSP che si vogliono riportare sull'attestato stesso.

Al fine di garantire la trasparenza delle prove di valutazione finali, deve essere concessa a ciascun candidato la possibilità di assistere in collegamento ai colloqui degli altri candidati.